

**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

---

***AmMESSo il realizzo controllato anche in assenza di perizia?***di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

**Conferimento di partecipazioni**

Scopri di più

Il comma 2, dell'[articolo 177, Tuir](#), contiene la **disciplina del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato**. Uno dei requisiti necessari per l'applicazione della normativa potrebbe essere **l'aumento del capitale sociale in capo alla società conferitaria**.

Si tratta di una **conclusione cui si può ragionevolmente giungere**, quanto meno per ragioni prudenziali, in considerazione della lettera della norma. Il comma 2, infatti, esordisce stabilendo che *“Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo ...”*.

La previsione normativa appare chiara: **a fronte del conferimento devo ottenere in cambio azioni o quote. Non è escluso che una parte del conferimento vada a riserva, ma almeno un euro deve andare a capitale**.

Tale circostanza, nella maggior parte dei casi, **non rappresenterà una concreta limitazione**. Il conferimento a riserva, senza aumento del capitale, tuttavia, potrebbe **interessare coloro che vorrebbero evitare la relazione di stima**.

Al riguardo, si ricorda che lo studio del notariato 276-2015/I ha affrontato la questione relativa alla possibilità di **non redigere una relazione giurata di stima** in ipotesi di **apporti in natura in società di capitali**.

Lo studio esamina in primis la **differenza tra gli apporti a patrimonio, rispetto ai conferimenti ed ai finanziamenti**. Vengono elencate **numeroso fattispecie che escludono ogni necessità di perizia**:

- la disciplina dell'**aumento gratuito del capitale**;
- i **versamenti a fondo perduto**, che possono anche essere costituiti da apporti in natura;
- il cosiddetto **aumento di capitale a pagamento “per compensazione”**;
- la disciplina degli **acquisti “pericolosi”**, che superati alcuni angusti limiti non richiede alcuna perizia di terzi;

- la disciplina dell'[articolo 2343 ter, comma 2, lettera a\), cod. civ.](#), che permette **operazioni sul capitale senza perizie** e mediante utilizzazione di **valutazioni presenti in bilanci di altre società**;
- la disciplina delle **fusioni e scissioni**.

I Notai concludono sostenendo la tesi secondo cui **la disciplina “ordinaria” degli apporti in natura**, ossia quando le parti pongono in essere un apporto spontaneo, senza alcun preciso programma negoziale futuro, non **richiede alcuna perizia di stima**. In simili casi, quando la società avrà approvato il primo bilancio successivo all'apporto, il **valore dell'apporto stesso verrà definitivamente “acquisito” nel netto e diverrà utilizzabile**, come tutte le sue altre parti, per qualsiasi operazione **straordinaria o sul capitale**.

Si tratta di una **opportunità di sicuro interesse** che, tuttavia, **pare scontrarsi con la lettera della norma**, che riconosce il realizzo controllato a condizione che una (seppur minima) **parte del conferimento sia destinata a capitale**.

La questione pare essere risolta dalla **bozza di comma 2 in circolazione**. Si legge, infatti, che *“In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali **la società conferitaria acquisisce**, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, **il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ...”***.

Lo stacco rispetto al passato appare evidente: **non è più richiesto, come contropartita del conferimento, l'aumento del capitale sociale**. Il conferimento a realizzo controllato, ovviamente nel rispetto dei vari requisiti previsti dalla norma, **discende dal conferimento di azioni o quote**, che ben possono avere come contropartita **solo una riserva del netto**.